

# Dalla legislazione in materia di BES alla promozione/gestione dell'inclusione a scuola

A cura di Rita Garlaschelli

# LE RECENTI DISPOSIZIONI MINISTERIALI IN MATERIA DI *BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI*

---

SI TRATTA DEL PUNTO DI ARRIVO (ad oggi)  
DEL PROCESSO DI DEFINIZIONE  
DI NORME  
IN MATERIA DI INCLUSIONE

# UN PROCESSO CHE VIENE DA LONTANO...

«Non c'è peggiore ingiustizia del dare cose uguali a persone che uguali non sono»  
(Don Lorenzo Milani)

---

## Le principali tappe che riguardano la **DISABILITÀ**:

Art. 3 ed Art. 34 Costituzione

Legge 517 del 1977

Sentenza della Corte Costituzionale n. 215 del 3 giugno 1987,

Legge 104 del 1992, che è il primo intervento legislativo di carattere organico, relativo cioè all'intero orizzonte esistenziale della persona disabile.

Le norme con specifico riferimento al sistema d'istruzione sono state riprese nel D.Lgs. 297/94, T.U. (capo IV artt. 312-318).

Notiamo, in particolare l'enunciazione all'art. 314, c. 3 :

«L'esercizio del diritto all'educazione e all'istruzione non può essere impedito da **difficoltà di apprendimento** né da altre difficoltà derivanti dalle disabilità connesse all'handicap.»

Gli interventi in materia di DSA

Le linee guida del MIUR sull'integrazione degli alunni con disabilità (4 agosto 2009, prot. n. 4274)

## Le norme in materia di **DSA**

la Legge 170 del 18/10/2010

il Decreto Ministeriale n. 5669 del 12.07.2011

Le Linee Guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici di apprendimento - 2011

## ... E NEGLI ANNI HA VISTO COSTRUIRE IMPALCATURE FORTI PER LA DIDATTICA INCLUSIVA

---

Lo stesso impianto dell'Autonomia scolastica è stato concepito e realizzato come condizione più favorevole alla promozione del successo formativo per tutti gli alunni

Si veda come recita il **DPR 8 marzo 1999, n. 275**

art 1, c2 - Natura e scopi dell'autonomia delle istituzioni scolastiche

«L'autonomia delle istituzioni scolastiche è garanzia di libertà di insegnamento e di pluralismo culturale e si sostanzia nella progettazione e nella realizzazione di interventi di educazione, formazione e istruzione mirati allo sviluppo della persona umana, adeguati ai diversi contesti, alla domanda delle famiglie e alle caratteristiche specifiche dei soggetti coinvolti, al fine di garantire loro il successo formativo, coerentemente con le finalità e gli obiettivi generali del sistema di istruzione e con l'esigenza di migliorare l'efficacia del processo di insegnamento e di apprendimento

# IN ORDINAMENTO, IL DIRITTO DI TUTTI I RAGAZZI ALLA PERSONALIZZAZIONE DELL'APPRENDIMENTO

---

La legge 53 del 2003 segna il riconoscimento del diritto di tutti i ragazzi alla personalizzazione dell'apprendimento, visto che impone di riconoscere e valorizzare le diversità individuali attraverso piani di studio personalizzati per i singoli alunni, per tutti i singoli alunni, e non solo per gli alunni con disabilità, perché tutti i singoli alunni sono diversi l'uno dall'altro.

Il decreto legislativo 59/2004 vincola le scuole di ogni ordine e grado ad applicare i piani di studio personalizzati che implicano un percorso di apprendimento rapportato alle potenzialità di sviluppo dell'allievo, o del gruppo di allievi, e caratterizzato da:

- organizzazione dell'oggetto di studio in forme adeguate ai livelli di competenza effettivamente raggiunti
- programmazione di attività per successivi stadi di sviluppo
- adattabilità e flessibilità

## LA SCUOLA DI TUTTI E DI CIASCUNO

# I BES

## All'origine della Direttiva del 27 dicembre 2012

---

Il termine rimanda a studi e riflessioni collegate al sistema di concettualizzazione del funzionamento umano dell'ICF (International Classification of Functioning, Disability and Health) e alla prospettiva con cui l'OMS nel 2002 legge la situazione di salute e di funzionamento di una persona.

Il modello ICF è la base per la diagnosi funzionale e per il riconoscimento dei «bisogni educativi speciali».

Il concetto di salute che sta alla base del modello ICF: **SALUTE NON E' ASSENZA DI MALATTIA, MA BENESSERE PSICOFISICO.**

Salute e funzionamento sono la risultante di un'interconnessione complessa, globale e multifunzionale tra una serie di fattori:

- condizioni fisiche
- funzioni e strutture corporee
- attività personali
- partecipazione sociale
- fattori contestuali (ambientali e personali)

# QUANDO SI DETERMINA UN BISOGNO EDUCATIVO SPECIALE?

---

Quando il soggetto osservato presenta problemi di funzionamento rispetto ad una o più polarità del modello.

Un alunno con BES è un alunno con apprendimento, sviluppo e comportamento in uno o più dei vari ambiti e competenze, rallentato o problematico e questa problematicità è riconosciuta per i danni che causa al soggetto stesso.

Questi rallentamenti o problematicità possono essere globali e Pervasivi (es. autismo), specifici (es. DSA), settoriali (es. disturbi da deficit di attenzione con iperattività) e più o meno gravi, permanenti o transitori. I fattori causali possono essere a livello organico, psicologico, familiare, sociale, culturale, ecc.

# LE DISPOSIZIONI MINISTERIALI IN MATERIA DI BES

---

- **DIRETTIVA MINISTERIALE 27 DICEMBRE 2012** : «STRUMENTI DI INTERVENTO PER ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI E ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA», documento emanato dal Dipartimento per l'Istruzione . Direzione generale per lo studente , l'integrazione, la partecipazione e la comunicazione e firmato dal Ministro Profumo;
- **C.M N. 8 DEL 6 MARZO 2013**: INDICAZIONI OPERATIVE PER LA DIRETTIVA, emanata dal Dipartimento per l'Istruzione, a firma del capo Dipartimento, Lucrezia Stellacci.
- **ORDINANZA MINISTERIALE N. 13 DEL 24 APRILE 2013**, Esami di Stato 2012/2013: art. 18. c.4 «alunni con difficoltà di apprendimento di varia natura»
- **NOTA prot. 01551 del 27 GIUGNO 2013**. Il PAI e le modalità di richiesta delle risorse di sostegno.
- **NOTA prot. n. 2563 del 22 novembre 2013** – Chiarimenti
- **LINEE GUIDA PER L'ACCOGLIENZA E L'INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI STRANIERI**, prot. n. 4233 del 19.02.2014
- **SCHEDA** per lo svolgimento PROVE NAZIONALI INVALSI a.s.2013-2014
- **ORDINANZA MINISTERIALE N.37 del 19 MAGGIO 2014**, Esami di Stato 1013/2014: art.7, 13, 18 «candidati con BES»
- **NOTA prot. n. 3587 DEL 3 GIUGNO 2014** - Svolgimento dell'Esame di Stato conclusivo del I ciclo di istruzione per alunni con BES
- **LINEE DI INDIRIZZO PER FAVORIRE IL DIRITTO ALLO STUDIO DEGLI ALUNNI ADOTTATI**, prot. 7443 del 18 dicembre 2014



# I contenuti della DIRETTIVA

---

Di fronte alla complessità delle “problematiche” che presentano gli alunni nelle nostre scuole, intende far proprio un approccio decisamente educativo, «per il quale l’identificazione degli alunni con disabilità non avviene sulla base della eventuale certificazione che certamente mantiene utilità per una serie di benefici e di garanzie, ma allo stesso tempo rischia di chiuderli in una cornice ristretta»

Riconosce l’apporto anche sul piano culturale del modello diagnostico ICF e tenta di definire normativamente l’innalzamento del livello di inclusività della scuola italiana.

Va a identificare un’area vasta di svantaggio scolastico: certificato, non necessariamente certificato, non sempre certificabile.

# LA DIRETTIVA BES:

## tre grandi sottocategorie

---

1. DISABILITÀ
2. DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI ( a loro volta da distinguere in DSA / deficit del linguaggio, delle abilità non verbali, della coordinazione motoria e in più, per la comune origine in età evolutiva, disturbo dell'attenzione e dell'iperattività)
3. AREA DELLO SVANTAGGIO SOCIO - ECONOMICO, LINGUISTICO, CULTURALE.

LA DIRETTIVA

# QUALI INTERVENTI PER I BES?

---

Il richiamo è alla personalizzazione prevista dalla Legge 53, ma soprattutto alla Legge 170 che «apre un diverso canale di cura educativa» e «concretizza i principi di personalizzazione dei percorsi di studio della legge 53/2003».

Si afferma la prospettiva della “presa in carico” da parte di tutti i docenti curricolari e non solo dell’insegnante di sostegno.

Si dice che alcune tipologie di disturbi non esplicitati nella legge 170/2010 danno diritto ad usufruire delle stesse misure previste (v. disturbo dello spettro autistico lieve, v. ADHD.)

Per alunni con BES è necessario un percorso individualizzato e personalizzato, **anche** attraverso un Piano Didattico Personalizzato, individuale **o anche** riferito a tutti i bambini della classe con BES, ma articolato, con la funzione di documentare alle famiglie le strategie di intervento programmate.

LA DIRETTIVA

# ALTRE INDICAZIONI

---

Nelle classi c'è la necessità di una didattica inclusiva più che di una didattica speciale.

Si rilancia la formazione dei docenti, specie curricolari.

Si definisce la riorganizzazione dei Centri Territoriali di Supporto, che, si dice, vanno ripensati nel ruolo e nelle funzioni:

- supporto all'inclusione, nel legame con le altre istituzioni operanti sul territorio,
- fornitura di servizi con particolare riferimento all'uso delle NT
- consulenza,
- formazione, nella logica di un modello cooperativo di intervento

# La Circolare n. 8 del 6 marzo 2013

## LE INDICAZIONI OPERATIVE

---

La Circolare ha messo mano a qualche **importante precisazione e dato più stringenti indicazioni.**

Sono i Consigli di classe a decidere, anche in assenza di certificazione, dove è opportuna e necessaria l'adozione della personalizzazione della didattica ed eventualmente di misure compensative o dispensative. Possono attivare percorsi didattici personalizzati per il tempo strettamente necessario al superamento del bisogno. I Consigli di classe (o i team docenti) devono monitorare l'efficacia degli interventi.

Viene **rilanciata la progettazione didattico-educativa per es. calibrata sui livelli minimi attesi per le competenze in uscita**, che viene definita più utile di misure dispensative e compensative.

**Il percorso ipotizzato va esplicitato in un Piano Didattico Personalizzato**, che è deliberato dal C. di classe e sottoscritto da DS, docenti e famiglia.

Si rinviano alle ordinanze specifiche le indicazioni per gli Esami di Stato.

# La Circolare n. 8 del 6 marzo 2013

## LE CERTIFICAZIONI

---

I casi di disabilità e di DSA rimangono soggetti a obbligo di certificazione; per altri BES, in assenza di certificazione clinica o diagnosi, il Consiglio di classe verbalizza le decisioni assunte sulla base di considerazioni pedagogiche e didattiche.

L'ampliamento delle maglie della certificazione (v. per i DSA quando tarda la certificazione pubblica) viene raccomandato ai consigli di Classe sulla base di considerazioni psicopedagogiche e didattiche. Viene però richiamato per gli anni terminali il 31 marzo come data limite di presentazione della certificazione da parte delle famiglie (v. Conferenza Stato-Regioni).

**Lo svantaggio socioeconomico, linguistico e culturale va individuato sulla base di elementi oggettivi** (segnalazioni dei servizi sociali) o di ben fondate considerazioni psicopedagogiche e didattiche.

Soprattutto per gli stranieri è da monitorare l'utilizzo di strumenti compensativi e misure dispensative. La dispensa dalle prove scritte di lingua straniera non si determina se non nei casi previsti dal DM n. 5669 del 12 luglio 2012. Si ricorda che il DPR n. 89 del 2009 consente l'utilizzo delle 2 ore di seconda lingua comunitaria per l'insegnamento dell'italiano agli alunni stranieri.

# La Circolare n. 8 del 6 marzo 2013

## LE AZIONI A LIVELLO DI SINGOLA ISTITUZIONE SCOLASTICA

---

I compiti del GLHI si estendono alla tutela delle problematiche relative a tutti i BES: nasce i *GLInclusione*.

I compiti: rilevazione casi, raccolta e documentazione degli interventi, focus/confronto sui casi, monitoraggio e valutazione dei livelli di inclusività della scuola, con criticità e punti di forza, raccolta delle proposte di dotazioni organiche dai singoli GLHO, elaborazione di proposta del Piano annuale per l'Inclusività, lavoro nella rete dei CTI.

Il Collegio dei Docenti delibera il Piano annuale per l'Inclusività da inviare ai competenti Uffici USR, a GLIP e GLIR per la richiesta di organico di sostegno e alle altre istituzioni territoriali per la richiesta delle risorse di competenza.

# NOTA prot. n. 2563 del 22 novembre 2013

## CHIARIMENTI

---

Si conferma la opportunità di una sperimentazione nel corso di questo anno scolastico. Viene ribadita la piena responsabilità del Consiglio di Classe cui spetta non di certificare alunni con BES, ma di riconoscere che certe condizioni di difficoltà oggettiva e grave necessitano di interventi specifici.

Si sottolinea che non c'è obbligo di definire un PDP a fronte di una diagnosi o documentazione clinica presentata dalla famiglia, se il Consiglio di Classe non ravvisa la necessità di un particolare intervento.

Viene abbastanza circoscritta la portata di innovazione della Direttiva: gli interventi personalizzati sembrano rientrare in una prassi didattica già consolidata, del resto prevista dalla Legge 53.



---

# Gli alunni con disabilità

# LA LEGGE 104/1992 per la scuola

---

**L'art. 12** sancisce il diritto all'integrazione in ogni ordine e grado di scuola, sottolineando che il diritto all'educazione *non può essere impedito da difficoltà di apprendimento né altre difficoltà derivanti dalle disabilità connesse all'handicap.*

**L'art. 13** ribadisce che **l'integrazione stessa si realizza nelle classi "comuni"** e che in tutte le scuole di ogni ordine e grado sono garantite le attività di sostegno mediante l'assegnazione di docenti specializzati. Nella scuola secondaria superiore le attività di sostegno sono strutturate secondo aree disciplinari. Si conferisce **la con-titolarità** delle sezioni e classi in cui insegnano, ai docenti specializzati, specificando inoltre che essi partecipano a tutte le attività scolastiche degli organi collegiali, secondo la loro competenza.

**L'art. 14** stabilisce l'obbligo da parte del Ministero di provvedere alla **formazione e all'aggiornamento** del personale docente, tutto il personale docente e non solo gli insegnanti di sostegno, in tema di integrazione.

**L'art. 16** tratta una materia di particolare delicatezza, tuttora questione aperta in tema di integrazione dei disabili: **la valutazione del loro rendimento e delle prove d'esame che deve rapportarsi al PEI (Piano educativo individualizzato)** approvato dai competenti organi collegiali.

# L'integrazione scolastica degli alunni con disabilità

---

“L'integrazione scolastica ha come obiettivo lo sviluppo delle potenzialità della persona handicappata nell'apprendimento, nella comunicazione, nella relazione e nella socializzazione.” (art. 12 Legge 104/92)

# IL DLgs 297/1994

## TESTO UNICO IN MATERIA DI ISTRUZIONE

---

Le norme della Legge 104 con specifico riferimento al Sistema d'istruzione Sono state riprese nel D. Lgs. 297/94:

CAPO IV - Alunni in particolari condizioni

Sezione I - Alunni handicappati

Paragrafo I - Diritto all'educazione, all'istruzione e alla integrazione dell'alunno handicappato

[Art. 312 - Principi generali](#)

[Art. 313 - Soggetti aventi diritto](#)

[Art. 314 - Diritto all'educazione ed all'istruzione](#)

[Art. 315 - Integrazione scolastica](#)

[Art. 316 - Modalità di attuazione dell'integrazione scolastica](#)

[Art. 317 - Gruppi di lavoro per l'integrazione scolastica](#)

[Art. 318 - Valutazione del rendimento e prove d'esame](#)

Paragrafo II - Interventi specifici e forme di integrazione e sostegno

[Art. 319 - Posti di sostegno](#)

[Art. 320 - Interventi a favore di alunni portatori di handicap nella scuola elementare](#)

[Art. 321 - Programmazione educativa nella scuola media](#)

Paragrafo III - Scuole speciali per non vedenti e per sordomuti ed altre scuole con particolari finalità

[Art. 322 - Obbligo scolastico per gli alunni non vedenti](#)

[Art. 323 - Obbligo scolastico per gli alunni sordomuti](#)

[Art. 324 - Scuole con particolari finalità](#)

Paragrafo IV - Titoli di specializzazione per l'insegnamento agli alunni portatori di handicap, non vedenti e sordomuti

[Art. 325 - Istituzioni abilitate in via transitoria a rilasciare titoli di specializzazione per l'insegnamento agli alunni handicappati, non vedenti e sordomuti](#)

# D.Lgs. 297/94, T.U.

Art. 314 - Diritto all'educazione ed all'istruzione

---

1. E' garantito il diritto all'educazione e all'istruzione della persona handicappata nelle sezioni di scuola materna e nelle classi comuni delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.
2. L'integrazione scolastica ha come obiettivo lo sviluppo delle potenzialità della persona handicappata nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione.
3. L'esercizio del diritto all'educazione e all'istruzione non può essere impedito da difficoltà di apprendimento né da altre difficoltà derivanti dalle disabilità connesse all'handicap.

## Art. 314 - Diritto all'educazione ed all'istruzione

---

4. All'individuazione dell'alunno come persona handicappata ed all'acquisizione della documentazione risultante dalla diagnosi funzionale fa seguito un profilo dinamico-funzionale, ai fini della formulazione di un **piano educativo individualizzato**, alla cui definizione provvedono congiuntamente, con la collaborazione dei genitori della persona handicappata, gli operatori delle unità sanitarie locali e, per ciascun grado di scuola, personale docente specializzato della scuola (...)

Il profilo indica le caratteristiche fisiche, psichiche, sociali ed affettive dell'alunno e pone in rilievo sia le difficoltà di apprendimento conseguenti alla situazione di handicap e le possibilità di recupero, sia le capacità possedute che devono essere sostenute, sollecitate e progressivamente rafforzate e sviluppate nel rispetto delle scelte culturali della persona handicappata.

## Art. 315 - Integrazione scolastica

---

L'integrazione scolastica della persona handicappata nelle sezioni e nelle classi comuni delle scuole di ogni ordine e grado si realizza, fermo restando quanto previsto dagli articoli 322 e seguenti anche attraverso:

- a) la programmazione coordinata dei servizi scolastici con quelli sanitari, socio-assistenziali, culturali, ricreativi, sportivi e con altre attività sul territorio gestite da enti pubblici o privati
- b) la dotazione alle scuole di attrezzature tecniche e di sussidi didattici nonché di ogni altra forma di ausilio tecnico, ferma restando la dotazione individuale di ausili e presidi funzionali all'effettivo esercizio del diritto allo studio, anche mediante convenzioni con centri specializzati, aventi funzione di consulenza pedagogica, di produzione e adattamento di specifico materiale didattico;
- c) la sperimentazione di cui agli articoli 276 e seguenti da realizzare nelle classi frequentate da alunni con handicap.

## Art. 316 - Modalità di attuazione dell'integrazione scolastica

---

Il Ministero della pubblica istruzione provvede altresì:

- a) all'attivazione di forme sistematiche di orientamento, particolarmente qualificate per la persona handicappata, con inizio almeno dalla prima classe della scuola media;
- b) all'organizzazione dell'attività educativa e didattica secondo il criterio della flessibilità nell'articolazione delle sezioni e delle classi, anche aperte, in relazione alla programmazione scolastica individualizzata;
- c) a garantire la continuità educativa fra i diversi gradi di scuola, prevedendo forme obbligatorie di consultazione tra docenti di scuole di grado diverso in modo da promuovere il massimo sviluppo dell'esperienza scolastica della persona handicappata in tutti gli ordini e gradi di scuola consentendo il completamento della scuola dell'obbligo **anche sino al compimento del diciottesimo anno di età;**



## Art. 318 - Valutazione del rendimento e prove d'esame

---

1. Nella valutazione degli alunni handicappati da parte dei docenti è indicato, sulla base del piano educativo individualizzato, per quali discipline siano stati adottati particolari criteri didattici, quali attività integrative e di sostegno siano state svolte, anche in sostituzione parziale dei contenuti programmatici di alcune discipline.

2. Nella scuola dell'obbligo sono predisposte, sulla base degli elementi conoscitivi di cui al comma 1, prove d'esame corrispondenti agli insegnamenti impartiti e **idonee a valutare il progresso dell'allievo in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali.**

3. Nell'ambito della scuola secondaria superiore, per gli alunni handicappati sono consentite prove equipollenti e tempi più lunghi per l'effettuazione delle prove scritte o grafiche e la presenza di assistenti per l'autonomia e la comunicazione.

4. Gli alunni handicappati sostengono le prove finalizzate alla valutazione del rendimento scolastico, comprese quelle di esame, con l'uso degli ausili loro necessari.

# LE LINEE GUIDA DEL MIUR SULL'INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI CON DISABILITA'

4 agosto 2009, prot. n. 4274

LEADERSHIP EDUCATIVA E CULTURA DELL'INTEGRAZIONE

---

## IL RUOLO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO

L'organizzazione del singolo istituto per garantire l'integrazione coinvolge in prima persona il DS, che è "il responsabile dei risultati del servizio" , "degli interventi per assicurare la qualità dei processi formativi e la collaborazione delle risorse del territorio" e "per l'attuazione del diritto all'apprendimento da parte degli alunni" (art. 25 DLgs 165/2001).

# LE LINEE GUIDA DEL MIUR SULL'INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI CON DISABILITA'

4 agosto 2009, prot. n. 4274

---

## I PUNTI FERMI

- ✓ Costruzione condivisa del PEI
- ✓ Rispetto pieno del diritto allo studio – «Qualora, per specifiche condizioni di salute dell'alunno (di cui deve essere edotto il Dirigente Scolastico) o per particolari situazioni di contesto, non fosse realmente possibile la frequenza scolastica per tutto l'orario, è necessario che sia programmato un intervento educativo e didattico rispettoso delle peculiari esigenze dell'alunno e, contemporaneamente, finalizzato al miglioramento delle abilità sociali, al loro potenziamento e allo sviluppo degli apprendimenti anche nei periodi in cui non è prevista la presenza in classe.»
- ✓ Sui laboratori che accolgono più alunni con disabilità «...è contraria alle disposizioni della Legge 104/92, la costituzione di *laboratori* che accolgano più alunni con disabilità per quote orarie anche minime e per prolungati e reiterati periodi dell'anno scolastico.»
- ✓ Gruppi di lavoro orientati al Progetto di vita
- ✓ Partecipazione di tutti i docenti (sostegno e curricolari)
- ✓ Cura della documentazione
- ✓ Cura della continuità

# LA CERTIFICAZIONE DI DISABILITA'

---

E' l'unico presupposto giuridico per l'assegnazione della risorsa del sostegno.

La norma di riferimento attuale è il DPCM 185 del 2006: per l'integrazione scolastica la certificazione è emessa da un Collegio ASL.

Regione Lombardia ha dato applicazione alla norma, salvaguardando le certificazioni antecedenti al 2006 v. modello BH tuttora valido (nota DGR 3449/2006 e DGR 2185/2011)

La nota MIUR 4902 del 19.09.2013 esonera dalla seduta del Collegio di certificazione i bambini affetti da sindrome di Down, per i quali basta anche l'attestazione del medico curante.

I verbali dei Collegi per l'invalidità civile possono essere presi in considerazione quando attestano disabilità sensoriale.

# ALTRA DOCUMENTAZIONE PER LA DISABILITA'

---

La Diagnosi Funzionale va aggiornata ad ogni cambio di ciclo scolastico.

Dalla Diagnosi Funzionale si ricava un altro dato: la necessità dell'intervento di tipo educativo, che è a carico dell'Ente Locale.

Certificazione e diagnosi funzionale sono i presupposti documentali per redigere il PEI.

# IL DOCENTE DI SOSTEGNO

---

La figura nasce giuridicamente con il DPR 970/1975: è personale docente con particolari competenze che «può essere assegnato a scuole normali per interventi individualizzati di natura integrativa in favore della generalità degli alunni, e in particolare di quelli che presentino specifiche difficoltà di apprendimento».

L'assegnazione alla classe è di competenza del Dirigente Scolastico. Il docente di sostegno è contitolare della classe (legge 148/90). Si veda il DPR 122 /2009, all'art. 4: I docenti di sostegno, contitolari della classe, partecipano alla valutazione di tutti gli alunni, avendo come oggetto del proprio giudizio, relativamente agli alunni disabili, i criteri a norma dell'articolo 314, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Qualora un alunno con disabilità sia affidato a più docenti del sostegno, essi si esprimono con un unico voto.

Nel primo ciclo generalmente si assegna un unico docente di sostegno alla classe in cui è inserito un alunno con disabilità.

Nella secondaria di II grado è più frequente l'assegnazione di due docenti, in relazione alle classi di concorso.

All'esame di stato conclusivo del I ciclo il docente di sostegno è membro di diritto e partecipa a tutte le operazioni per tutti gli alunni.

# IL PEI

---

- i contenuti
- la tempistica di elaborazione
- la sottoscrizione
- trasparenza e accesso agli atti (legge 241/1990)

# Il percorso degli alunni con disabilità nel primo ciclo di istruzione

---

Viene applicato in forma integrale quanto previsto dalla Legge 104 in materia di istruzione. Valgono comunque le norme generali che regolano l'ordinamento e le condizioni giuridiche degli studenti. (v. ammissione alla classe successiva e agli esami di fine ciclo).

E' possibile **il trattenimento** dei bambini in condizione di particolare gravità nella scuola dell'infanzia. La norma originaria prevedeva la possibilità del cosiddetto anno di saldatura, fino ad un massimo di due anni. Implica una precisa progettualità.



# LA VALUTAZIONE

## La normativa per gli alunni con disabilità

---

L'individualizzazione del percorso educativo previsto dal PEI per l'alunno con disabilità può incidere, a seconda della tipologia di disabilità e della sua gravità, sui metodi di valutazione e sul valore legale del titolo di studio conseguito, in particolare, al termine del Secondo Ciclo di istruzione.

L'articolo 9 del Regolamento sulla valutazione degli alunni (DPR 122/2009) prevede che, in sede di esame conclusivo del primo ciclo di istruzione le prove sono adattate in relazione agli obiettivi del PEI. Le prove differenziate hanno valore equivalente a quelle ordinarie ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma .

Nel caso in cui gli obiettivi previsti dal PEI non siano riconducibili alla programmazione di classe il percorso formativo consente l'acquisizione di un attestato di credito formativo valido anche per l'accesso ai percorsi integrati di istruzione e formazione (art. 9 DPR 122/2009).

Nella scuola secondaria di II grado si distinguono due diversi percorsi scolastici.

# VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISABILITA'

## Art. 9 DPR 122/2009

---

### Art. 9.

1. La valutazione degli alunni con disabilità certificata nelle forme e con le modalità previste dalle disposizioni in vigore e' riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base del piano educativo individualizzato previsto dall'articolo 314, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994, ed e' espressa con voto in decimi secondo le modalità e condizioni indicate nei precedenti articoli.
2. Per l'esame conclusivo del primo ciclo sono predisposte, utilizzando le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, prove di esame differenziate, comprensive della prova a carattere nazionale di cui all'articolo 11, comma 4-ter, del decreto legislativo n. 59 del 2004 e successive modificazioni, corrispondenti agli insegnamenti impartiti, idonee a valutare il progresso dell'alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali. Le prove sono adattate, ove necessario in relazione al piano educativo individualizzato, a cura dei docenti componenti la commissione. Le prove differenziate hanno valore equivalente a quelle ordinarie ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma di licenza.
3. Le prove dell'esame conclusivo del primo ciclo sono sostenute anche con l'uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché di ogni altra forma di ausilio tecnico loro necessario, previsti dall'articolo 315, comma 1, lettera b), del testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994. Sui diplomi di licenza e' riportato il voto finale in decimi, senza menzione delle modalità di svolgimento e di differenziazione delle prove.
4. Agli alunni con disabilità che non conseguono la licenza e' rilasciato un attestato di credito formativo. Tale attestato e' titolo per l'iscrizione e per la frequenza delle classi successive, ai soli fini del riconoscimento di crediti formativi validi anche per l'accesso ai percorsi integrati di istruzione e formazione.
5. Gli alunni con disabilità sostengono le prove dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo dell'istruzione secondo le modalità previste dall'articolo 318 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994.
6. All'alunno con disabilità che ha svolto un percorso didattico differenziato e non ha conseguito il diploma attestante il superamento dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo, e' rilasciato un attestato recante gli elementi informativi relativi all'indirizzo e alla durata del corso di studi seguito, alle materie di insegnamento comprese nel piano di studi, con l'indicazione della durata oraria complessiva destinata a ciascuna, alle competenze, conoscenze e capacità anche professionali, acquisite e dei crediti formativi documentati in sede di esame.

# Esame di Stato I ciclo

## Gli alunni con disabilità (1)

---

### Alunni con disabilità ammessi all'Esame in funzione del rilascio di un attestato di credito formativo

«Al fine di garantire l'adempimento dell'obbligo scolastico di cui alla legge 20.1.1999, n. 9 e dell'obbligo formativo di cui alla legge 17.5.1999, n. 144, il Consiglio di classe delibera se ammettere o meno agli esami di licenza media gli alunni in situazione di handicap che possono anche svolgere prove differenziate in linea con gli interventi educativo-didattici attuati sulla base del percorso formativo individualizzato, secondo le indicazioni contenute nell'art. 318 del D.L.vo 16.4.1994, n. 297. Tali prove devono essere idonee a valutare l'allievo in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziale. **Ove si accerti il mancato raggiungimento degli obiettivi del PEI, il Consiglio di classe può decidere che l'alunno ripeta la classe o che sia comunque ammesso agli esami di licenza, al solo fine del rilascio di un attestato di credito formativo.** Tale attestato è titolo per la iscrizione e la frequenza delle classi successive, ai soli fini del riconoscimento di crediti formativi da valere anche per percorsi integrati" (O.M. n. 90 del 21 maggio 2001, art. 11, comma 12).

Il Consiglio di classe definisce la tipologia delle prove/presentazione di documenti e/o materiali attestanti il percorso formativo realizzato e in sede di Esame predisporre la stesura dell'attestato. All'atto della pubblicazione dei risultati, l'indicazione "ESITO POSITIVO" deve essere utilizzata anche per gli alunni con disabilità che non conseguono la licenza, ma il solo attestato di credito formativo.

# L'ATTESTATO DELLE COMPETENZE ACQUISITE

---

L'attestato al termine della scuola media, deve contenere anche i crediti formativi maturati e non preclude l'iscrizione alle scuole superiori, in forza dell'art. 11 comma 12 dell'O. M. n. 90/01.

# Esami di Stato I ciclo

## Gli alunni con disabilità (2)

---

### Alunni con disabilità ammessi all'esame per il conseguimento del diploma conclusivo del I ciclo

Per gli alunni con disabilità sono predisposte prove di esame, comprensive della prova a carattere nazionale INVALSI, specifiche per gli insegnamenti impartiti, idonee a valutare il progresso dell'alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali.

Le prove sono adattate, ove necessario, in relazione al Piano Educativo Individualizzato, a cura dei docenti componenti la Commissione. Le prove differenziate hanno valore equivalente a quelle ordinarie ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma di licenza.

Le prove dell'esame conclusivo del primo ciclo sono sostenute anche con l'uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché di ogni altra forma di ausilio tecnico necessario.

Per i candidati con piano educativo individualizzato (PEI) che abbiano sostenuto prove differenziate non deve esservi menzione di tali prove nei tabelloni affissi all'albo della scuola, né in altri documenti.

# Esami di Stato I ciclo

## Gli alunni con disabilità (3)

---

### LA PROVA NAZIONALE

Prima del giorno dell'esame la commissione/ sottocommissione predisporrà una prova sostitutiva; la mattina della prova valuterà se gli alunni con P.E.I possano sostenere la prova nazionale, ovvero se questa debba essere adattata o se si debba utilizzare la prova preparata.

Per gli alunni non vedenti o ipovedenti vale la normativa generale in materia di esami (si deve richiedere versione braille o informatizzata con caratteri adeguati).

Alunni con disabilità

# I PERCORSI POSSIBILI

nella secondaria di II grado

---

Programmazione riconducibile ai cosiddetti **OBIETTIVI MINIMI** previsti dalla programmazione di classe, o comunque ad essi globalmente corrispondenti (art. 15 comma 3 dell'O.M. n.90 del 21/5/2001)

Gli obiettivi didattici sono minimi e quindi ridotti, ma sempre riconducibili a quelli della classe

Per gli studenti è possibile prevedere:

1. Un programma minimo, con la ricerca dei contenuti essenziali delle discipline;
2. Un programma equipollente con la riduzione parziale e/o sostituzione dei contenuti, ricercando la medesima valenza formativa (art. 318 del D.L.vo 297/1994).

Sia per le verifiche che vengono effettuate durante l'anno scolastico, sia per le prove che vengono effettuate in sede d'esame, possono essere predisposte prove equipollenti, che verifichino il livello di preparazione culturale e professionale idoneo per il rilascio del diploma di qualifica o della maturità.

Le prove equipollenti possono consistere in:

1. MEZZI DIVERSI
2. MODALITA' DIVERSE
3. CONTENUTI DIFFERENTI DA QUELLI PROPOSTI DAL MINISTERO (semplificazione)
4. TEMPI PIÙ LUNGHI nelle prove scritte.

Gli assistenti all'autonomia e comunicazione possono essere presenti durante lo svolgimento solo come facilitatori della comunicazione (D.M. 25 maggio 95, n.170).

Nella classe quinta la presenza del docente di sostegno è subordinata alla nomina del Presidente della Commissione qualora sia determinante per lo svolgimento della prova stessa. Si ritiene in ogni caso più che opportuna la sua presenza.

Alunni con disabilità

# I PERCORSI POSSIBILI

nella scuola secondaria di II grado

---

## Programmazione NON riconducibile a quella prevista per la classe in cui è inserito l'alunno disabile

La Programmazione è differenziata in vista di obiettivi didattici formativi non riconducibili ai traguardi di apprendimento ministeriali.

E' necessario il consenso della famiglia (art. 15, comma 5, O.M. n. 90 del 21/5/01).

Il Consiglio di Classe deve dare immediata comunicazione scritta alla famiglia, fissando un termine per manifestare un formale assenso. In caso di mancata risposta, si intende accettata dalla famiglia la valutazione differenziata. In caso di diniego scritto, l'alunno deve seguire la programmazione di classe.

La programmazione differenziata consiste in un piano di lavoro personalizzato per l'alunno, stilato da ogni docente del C.d.C. per ogni singola materia, sulla base del P.E.I. Gli alunni vengono valutati con voti che sono relativi unicamente al P.E.I.

Tali voti hanno valore legale solo ai fini della prosecuzione degli studi.

Possono partecipare agli esami di stato, svolgendo prove differenziate omogenee al percorso svolto, finalizzate al conseguimento di un attestato delle competenze acquisite, utilizzabile come "credito formativo" per la frequenza di corsi professionali (art. 312 e seguenti del D. L.vo n. 297/94).



E' possibile durante il percorso di studi il passaggio da una programmazione per obiettivi minimi al progetto differenziato e viceversa?

---

Personalizzazione significa rispondere ai bisogni educativi dell'alunno che possono mutare, per cui è ampiamente possibile modificare l'intervento didattico in relazione all'evolversi del processo di apprendimento.

Va rispettato assolutamente il principio di trasparenza e perseguito con pienezza il coinvolgimento della famiglia nelle scelte.

Il passaggio da una programmazione all'altra implica la formalizzazione da parte del Consiglio di Classe e scelte conseguenti, anche in materia di recupero di competenze eventualmente non conseguite,

Va valutata con grande attenzione la scelta di modifiche nelle programmazione educativa nell'ultimo anno del corso.

# IL CONTENZIOSO

---

- i difficili rapporti scuola –famiglia: attenzione a prevenire il conflitto
- il tempo scuola
- l'assistenza alla persona
- le ore di sostegno
- il docente di sostegno
- i problemi di comportamento e la sicurezza di tutti

# LE LINEE GUIDA

## IL PERSONALE ATA E L'ASSISTENZA DI BASE

---

Si rimanda alla nota del MIUR Prot. n. 339 del 30 novembre 2001, ove si indicavano chiaramente finalità dell'assistenza di base, le competenze delle istituzioni scolastiche e delle ASL.

Si ricorda che la responsabilità di predisporre le condizioni affinché tutti gli alunni, durante la loro esperienza di vita scolastica, dispongano di servizi qualitativamente idonei a soddisfare le proprie esigenze, è di ciascuna scuola, la quale, mediante i propri organi di gestione, deve adoperarsi attraverso tutti gli strumenti previsti dalla legge e dalla contrattazione, compresa la formazione specifica degli operatori, per conseguire l'obiettivo della piena integrazione degli alunni disabili.

Le mansioni in parola rientrano tra le funzioni aggiuntive per l'attivazione delle quali il Dirigente Scolastico dovrà avviare le procedure previste dalla contrattazione collettiva, il medesimo, nell'ambito degli autonomi poteri di direzione, coordinamento e valorizzazione delle risorse umane, assicurerà in ogni caso il diritto all'assistenza, mediante ogni possibile forma di organizzazione del lavoro (nel rispetto delle relazioni sindacali stabilite dalla contrattazione), utilizzando a tal fine tutti gli strumenti di gestione delle risorse umane previsti dall'ordinamento.

Si rammenta infine l'art. 47 del CCNL relativo al comparto Scuola per il quadriennio normativo 2006-2009.

# NOTA MIUR PROT. N. 3390 DEL 30 NOVEMBRE 2001

## Le mansioni di cura in carico al personale ATA

---

Il collaboratore scolastico è parte significativa del processo di integrazione scolastica degli alunni disabili, partecipa al progetto educativo individuale dell'alunno e collabora con gli insegnanti e la famiglia per favorirne l'integrazione scolastica.

Le mansioni di assistenza sono state inserite con l'accordo relativo al secondo biennio economico siglato in data 15/2/2001 nel profilo professionale del collaboratore scolastico. Infatti la tabella D dell'accordo citato pone, tra le mansioni proprie del profilo di tutti i collaboratori scolastici, *l'ausilio materiale agli alunni portatori di handicap nell'accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche e nell'uscita da esse, in cui è ricompreso lo spostamento nei locali della scuola.*

*Per quanto riguarda le attività di ausilio materiale agli alunni portatori di handicap per esigenze di particolare disagio e per le attività di cura alla persona ed ausilio materiale nell'uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiene personale dell'alunno disabile, nelle scuole di ogni ordine e grado, tali mansioni rientrano tra le funzioni aggiuntive (allegato 6 punto 4 lettera b del CCNI e tabella D citata, ultimo capoverso), da assegnare prioritariamente per soddisfare tali esigenze e da remunerare con risorse contrattuali (Tabella D ultimo capoverso e Intesa MIUR-OO.SS del 9/11/2001).*

Per assicurare l'attività di cura alla persona ed ausilio materiale agli alunni disabili, qualora il numero delle funzioni aggiuntive assegnate fosse insufficiente, si dovrà procedere all'erogazione di specifici compensi

---

# Gli alunni con DSA



# LE NORME IN MATERIA DI DSA

---

Dopo alcuni anni di note e di un sostanziale vuoto normativo ...

Legge 170 dell' 8 ottobre 2010 - Norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico

Decreto Ministeriale n. 5669 del 12.07.2011

Articolo 5 - *Interventi didattici individualizzati e personalizzati*

La scuola garantisce ed esplicita, nei confronti di alunni e studenti con DSA, interventi didattici individualizzati e personalizzati, anche attraverso la redazione di un **Piano didattico personalizzato**, con l'indicazione degli strumenti compensativi e delle misure dispensative adottate.

LE LINEE GUIDA (allegate al DM del 12.07.2011) -

Prevedono strumenti compensativi e misure dispensative da alcune prestazioni non essenziali che, a causa del disturbo, risultano particolarmente difficoltose e che non migliorano l'apprendimento

# IL DIRIGENTE SCOLASTICO

un ruolo centrale di garanzia, promozione, controllo

---

Il Dirigente scolastico, nella logica dell'autonomia riconosciuta alle istituzioni scolastiche, è il garante delle opportunità formative offerte e dei servizi erogati ed è colui che attiva ogni possibile iniziativa affinché il diritto allo studio di tutti e di ciascuno si realizzi.

In particolare, il Dirigente:

- garantisce il raccordo di tutti i soggetti che operano nella scuola con le realtà territoriali;
- attiva interventi preventivi;
- promuove attività di formazione/aggiornamento per il conseguimento di competenze specifiche diffuse;
- promuove e valorizza progetti mirati;
- definisce, su proposta del Collegio dei Docenti, le idonee modalità di documentazione dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati di alunni e studenti con DSA;
- promuove l'intensificazione dei rapporti tra i docenti e le famiglie di alunni e studenti con DSA, favorendone le condizioni;
- attiva il monitoraggio relativo a tutte le azioni messe in atto.

# LA CERTIFICAZIONE

---

## Art. 3 Legge 170 Diagnosi

1. La diagnosi dei DSA è effettuata nell'ambito dei trattamenti specialistici già assicurati dal Servizio sanitario nazionale a legislazione vigente ed è comunicata dalla famiglia alla scuola di appartenenza dello studente. Le regioni nel cui territorio non sia possibile effettuare la diagnosi nell'ambito dei trattamenti specialistici erogati dal Servizio sanitario nazionale possono prevedere, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, che la medesima diagnosi sia effettuata da specialisti o strutture accreditate.

(...)



# REGIONE LOMBARDIA

## Nota del 5.07.2011 Direzione Generale della Sanità Certificazione di disturbo specifico di apprendimento (DSA)

---

Precisa che la diagnosi di DSA può essere effettuata

- dalle UOMPIA delle strutture pubbliche e private accreditate
- in alternativa, da operatori di altre strutture specialistiche che abbiano in carico gli utenti.

In entrambi i casi, essa deve avvenire secondo i criteri previsti dalle Linee di indirizzo regionale per la NPIA (DGR 6860/2008) e dalla Consensus Conference nazionale per i DSA del 2007.

Per la diagnosi di DSA sono necessari:

- la presenza di un'equipe multiprofessionale con competenze specifiche, che includa il neuropsichiatra infantile, lo psicologo e il terapeuta del linguaggio
- l'utilizzo per la valutazione della testistica validata e standardizzata indicata dalla Consensus Conference esplorando le necessarie componenti cognitive, psicologiche, neurologiche, sensoriali e neuropsicologiche.

Ai genitori va restituita una relazione clinica chiara e dettagliata, con allegata l'indicazione dei test effettuati e dei punteggi conseguiti.

In caso di dubbio, l'ente che riceve la certificazione può richiedere un parere all'UOMPIA.

# C.M. n. 3573 del 26.05.2011

Diagnosi alunni con DSA precedente all'entrata in vigore della Legge 8 ottobre 2010 n.170

---

(...)

Ai sensi dell'art. 3, comma 1, della Legge in questione, l'individuazione di alunni e studenti con DSA avviene mediante specifica diagnosi rilasciata dalle strutture specialistiche del Servizio Sanitario Nazionale. L'articolo citato dispone, inoltre, che le Regioni, nel cui territorio non sia possibile effettuare la diagnosi nell'ambito dei trattamenti specialistici erogati dal Servizio Sanitario Nazionale possono prevedere, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, che la medesima diagnosi sia effettuata da specialisti o da strutture accreditate. Pertanto, il dettato della Legge innova quanto previsto dalla nota ministeriale prot. n. 26/A 4° del 5 gennaio 2005, ove era indicata la possibilità di avvalersi direttamente, per il rilascio della diagnosi, di specialisti o di strutture accreditate.

Risulta tuttavia opportuno precisare, anche a seguito delle numerose segnalazioni provenienti dal territorio, che le disposizioni in parola hanno effetto solo a partire dall'entrata in vigore della stessa Legge, ossia dal 2 novembre 2010. Gli alunni e gli studenti, con diagnosi di DSA redatta anteriormente all'entrata in vigore della Legge, potranno quindi regolarmente usufruire degli strumenti compensativi e delle misure dispensative previsti, sia nella normale attività didattica sia nell'ambito dei prossimi Esami di Stato.

Inoltre, in considerazione dell'imminente svolgimento degli scrutini finali e degli esami di Stato del primo e del secondo ciclo, i Dirigenti scolastici potranno ritenere valide anche le diagnosi o le certificazioni rilasciate da specialisti o strutture accreditate successivamente al termine sopra richiamato, e comunque in tempi utili per l'attivazione delle previste misure educative e didattiche individualizzate e personalizzate, nelle more dell'emanazione da parte delle Regioni di appositi provvedimenti, tesi a disciplinare quanto previsto dall'art. 3, comma 1, della Legge in parola, fatte salve le disposizioni eventualmente già emanate dalle Regioni stesse

# Legge 170 dell' 8 ottobre 2010

---

## Art. 5

### Misure educative e didattiche di supporto

1. Gli studenti con diagnosi di DSA hanno diritto a fruire di appositi provvedimenti dispensativi e compensativi di flessibilità didattica nel corso dei cicli di istruzione e formazione e negli studi universitari.
2. Agli studenti con DSA le istituzioni scolastiche, a valere sulle risorse specifiche e disponibili a legislazione vigente iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, garantiscono:
  - a) l'uso di una didattica individualizzata e personalizzata, con forme efficaci e flessibili di lavoro scolastico che tengano conto anche di caratteristiche peculiari dei soggetti, quali il bilinguismo, adottando una metodologia e una strategia educativa adeguate;
  - b) l'introduzione di strumenti compensativi, compresi i mezzi di apprendimento alternativi e le tecnologie informatiche, nonché misure dispensative da alcune prestazioni non essenziali ai fini della qualità dei concetti da apprendere;
  - c) per l'insegnamento delle lingue straniere, l'uso di strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e che assicurino ritmi gradualmente di apprendimento, prevedendo **anche, ove risulti utile, la possibilità dell'esonero.**
3. Le misure di cui al comma 2 devono essere sottoposte periodicamente a monitoraggio per valutarne l'efficacia e il raggiungimento degli obiettivi.
4. Agli studenti con DSA sono garantite, durante il percorso di istruzione e di formazione scolastica e universitaria, adeguate forme di verifica e di valutazione, anche per quanto concerne gli esami di Stato e di ammissione all'università nonché gli esami universitari.

# Decreto Ministeriale n. 5669 del 12.07.2011

---

## **Articolo 5 -Interventi didattici individualizzati e personalizzati**

1. La scuola garantisce ed esplicita, nei confronti di alunni e studenti con DSA, interventi didattici individualizzati e personalizzati, anche attraverso la redazione di un **Piano didattico personalizzato**, con l'indicazione degli strumenti compensativi e delle misure dispensative adottate.

# LINEE GUIDA

## IL PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO

---

Le attività di recupero individualizzato, le modalità didattiche personalizzate, nonché gli strumenti compensativi e le misure dispensative dovranno essere dalle istituzioni scolastiche esplicitate e formalizzate, al fine di assicurare uno strumento utile alla continuità didattica e alla condivisione con la famiglia delle iniziative intraprese.

A questo riguardo, la scuola predispone, nelle forme ritenute idonee e in tempi che non superino il primo trimestre scolastico, un documento che dovrà contenere almeno le seguenti voci, articolato per le discipline coinvolte dal disturbo:

**dati anagrafici dell'alunno; tipologia di disturbo; attività didattiche individualizzate; attività didattiche personalizzate; strumenti compensativi utilizzati; misure dispensative adottate; forme di verifica e valutazione personalizzate.**

Nella predisposizione della documentazione in questione è fondamentale il raccordo con la famiglia, che può comunicare alla scuola eventuali osservazioni su esperienze sviluppate dallo studente anche autonomamente o attraverso percorsi extrascolastici.

Sulla base di tale documentazione, nei limiti della normativa vigente, vengono predisposte le modalità delle prove e delle verifiche in corso d'anno o a fine Ciclo. Tale documentazione può acquisire la forma del Piano Didattico Personalizzato.

# Decreto Ministeriale n. 5669 del 12.07.2011

## LA QUESTIONE DELLE LINGUE STRANIERE

---

### Articolo 6- Forme di verifica e di valutazione

4. Le Istituzioni scolastiche **attuano ogni strategia didattica per consentire ad alunni e studenti con DSA l'apprendimento delle lingue straniere.** A tal fine valorizzano le modalità attraverso cui il discente meglio può esprimere le sue competenze, privilegiando l'espressione orale, nonché ricorrendo agli strumenti compensativi e alle misure dispensative più opportune. (...)

5. Fatto salvo quanto definito nel comma precedente, **si possono dispensare alunni e studenti dalle prestazioni scritte in lingua straniera in corso d'anno scolastico e in sede di esami di Stato, nel caso in cui ricorrano tutte le condizioni di seguito elencate:**

- certificazione di DSA attestante la gravità del disturbo e recante esplicita richiesta di dispensa dalle prove scritte;

- richiesta di dispensa dalle prove scritte di lingua straniera presentata dalla famiglia o dall'allievo se maggiorenne;

- approvazione da parte del consiglio di classe che confermi la dispensa in forma temporanea o permanente, tenendo conto delle valutazioni diagnostiche e sulla base delle risultanze degli interventi di natura pedagogico-didattica, con particolare attenzione ai percorsi di studio in cui l'insegnamento della lingua straniera risulti caratterizzante (liceo linguistico, istituto tecnico per il turismo, ecc.).

In sede di esami di Stato, conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione, modalità e contenuti delle prove orali -sostitutive delle prove scritte – sono stabiliti dalle Commissioni, sulla base della documentazione fornita dai consigli di classe.

I candidati con DSA che superano l'esame di Stato conseguono il titolo valido per l'iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado ovvero all'università.

6. **Solo in casi di particolari gravità del disturbo di apprendimento, anche in comorbilità con altri disturbi o patologie, risultanti dal certificato diagnostico, l'alunno o lo studente possono – su richiesta delle famiglie e conseguente approvazione del consiglio di classe - essere esonerati dall'insegnamento delle lingue straniere e seguire un percorso didattico differenziato.**

**In sede di esami di Stato, i candidati con DSA che hanno seguito un percorso didattico differenziato e sono stati valutati dal consiglio di classe con l'attribuzione di voti e di un credito scolastico relativi unicamente allo svolgimento di tale piano, possono sostenere prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, finalizzate solo al rilascio dell'attestazione di cui all'art.13 del D.P.R. n.323/1998.**

# LA VALUTAZIONE: Gli alunni con DSA (1)

---

I candidati con disturbi specifici di apprendimento, di cui alla legge n. 170/2010, possono utilizzare per le prove scritte (comprehensive della Prova Nazionale) gli **strumenti compensativi** previsti dal piano didattico personalizzato (PDP) o da altra documentazione, redatta ai sensi dell'art. 5 del D.M. 12 luglio 2011.

È possibile prevedere alcune particolari attenzioni finalizzate a rendere sereno per tali candidati lo svolgimento dell'esame sia al momento delle prove scritte, sia in fase di colloquio. I candidati possono usufruire di dispositivi per l'ascolto dei testi della prova registrati in formato "mp3".

Per la piena comprensione del testo delle prove scritte, la commissione può prevedere, in conformità con quanto indicato dal citato decreto ministeriale, di individuare un proprio componente che possa leggere i testi delle prove scritte. Per i candidati che utilizzano la sintesi vocale, la commissione può provvedere alla trascrizione del testo su supporto informatico. In particolare, si segnala l'opportunità di prevedere tempi più lunghi di quelli ordinari per lo svolgimento della prove scritte (v. per prova nazionale ipotesi di 30min aggiuntivi), con particolare riferimento all'accertamento delle competenze nella lingua straniera, di adottare criteri valutativi attenti soprattutto al contenuto piuttosto che alla forma.

Al candidato può essere consentita la utilizzazione di apparecchiature e strumenti informatici nel caso in cui siano stati impiegati per le verifiche in corso d'anno o comunque siano ritenuti utili nello svolgimento dell'esame, senza che venga pregiudicata la validità delle prove.

## LA VALUTAZIONE: Gli alunni con DSA (2)

---

I candidati con disturbo specifico di apprendimento (DSA) che, ai sensi dell'art. 6, comma 6, del DM 12 luglio 2011, hanno seguito **un percorso didattico differenziato, con esonero dall'insegnamento della/e lingua/e straniera/e**, e che sono stati valutati dal consiglio di classe con l'attribuzione di voti relativi unicamente allo svolgimento di tale piano, possono sostenere prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, finalizzate al solo rilascio dell'attestazione di cui all'art. 13 del D.P.R. n. 323/1998. Per detti candidati, il riferimento all'effettuazione delle prove differenziate va indicato unicamente nell'attestazione e non nei tabelloni affissi all'albo dell'istituto.

Per i candidati con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento (DSA), che hanno seguito **un percorso didattico ordinario, con la sola dispensa dalle prove scritte ordinarie** di lingua/e straniera/e, la commissione sottopone i candidati medesimi a prova orale sostitutiva delle prove scritte. La commissione, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe, stabilisce modalità e contenuti della prova orale sostitutiva, che ha luogo nei giorni destinati allo svolgimento delle prove scritte di lingua straniera, al termine delle stesse, o in un giorno successivo, purché compatibile con il calendario delle prove orali.



# Il contenzioso

---

- i tempi e i modi della certificazione
- l'applicazione di strumenti compensativi e di misure dispensative: sempre meglio documentare
- con certificazione di DSA un percorso senza ostacoli?

---

# Gli alunni con BES

# Gli alunni stranieri

---

2014 - Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri

«Gli alunni con cittadinanza non italiana necessitano anzitutto di interventi didattici di natura transitoria relativi all'apprendimento della lingua e solo in via eccezionale si deve ricorrere alla formalizzazione di un vero e proprio piano didattico personalizzato (v. nota ministeriale del 22 novembre 2013). Si fa in questo caso riferimento soprattutto agli alunni neo-arrivati ultratredicenni provenienti da paesi di lingua non latina»

## LA VALUTAZIONE: gli alunni stranieri

---

La normativa vigente (DPR 394/1999, art. 45; DPR n.122/2009 Regolamento sulla valutazione scolastica) prevede che gli alunni con cittadinanza non italiana presenti sul territorio nazionale, in quanto soggetti all'obbligo d'istruzione, siano valutati nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani. Essa consente, comunque, una valutazione che tenga conto dei livelli di partenza, del percorso di apprendimento dei singoli (quindi anche della storia scolastica pregressa) e del raggiungimento delle competenze e dei traguardi di apprendimento «essenziali».

La normativa d'esame non consente di differenziare formalmente le prove per gli studenti stranieri, ma solo per gli studenti con bisogni educativi speciali certificati o comunque forniti di un piano didattico personalizzato.

La prova nazionale nell'Esame conclusivo del I ciclo e la relativa griglia di correzione sono le stesse previste per tutti i candidati;

## LA VALUTAZIONE: gli alunni stranieri Neo Arrivati

---

Per questi alunni i Consigli di Classe possono decidere di adottare un PDP che dovrà essere accluso alla documentazione d'esame. Resta inteso che la dispensa dalle prove scritte di lingua straniera non si determina se non nei casi previsti dal DM n. 5669 del 12 luglio 2012.

Si ricorda, tuttavia, che il DPR n. 89 del 2009 consente l'utilizzo delle 2 ore di seconda lingua comunitaria per l'insegnamento dell'italiano agli alunni stranieri.

# LA VALUTAZIONE: alunni con BES

La nota prot. n. 3587 n. del 3 giugno 2014 – Esami I ciclo

---

Per altre situazioni di alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES), formalmente individuati dai singoli Consigli di classe, dovranno essere fornite alla Commissione d'esame utili e opportune indicazioni per consentire a tali alunni di sostenere adeguatamente l'esame.

La Commissione - sulla base di quanto previsto dalla Direttiva 27.12.2012 recante Strumenti di intervento per alunni con Bisogni educativi speciali ed organizzazione scolastica per l'inclusione, dalla circolare ministeriale n. 8 del 6 marzo 2013 e dalle successive note, di pari oggetto, del 27 giugno 2013 e del 22 novembre 2013 - esaminati gli elementi forniti dai Consigli di classe, terrà in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive, relative ai candidati con Bisogni Educativi Speciali (BES), per i quali sia stato redatto apposito Piano Didattico Personalizzato e, in particolare, le modalità didattiche e le forme di valutazione individuate nell'ambito dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati. A tal fine i Consigli di classe trasmetteranno alla Commissione d'esame i Piani Didattici Personalizzati.

In ogni caso, per siffatte tipologie, non è prevista alcuna misura dispensativa in sede di esame, sia scritto che orale, mentre è possibile concedere strumenti compensativi, in analogia a quanto previsto per gli alunni con DSA

# LE INDICAZIONI PER GLI ESAMI DI STATO

L'ordinanza n. 37 del 19 maggio 2014 – Esami II ciclo

---

Art. 7 - i candidati esterni con Bisogni Educativi Speciali (BES) potranno usufruire nell'esame preliminare delle medesime agevolazioni già previste per la fase dell'esame di Stato. Pertanto, il Consiglio di classe, tiene nella dovuta considerazione le specifiche situazioni soggettive debitamente comprovate.

In ogni caso, per siffatte tipologie, non è prevista alcuna misura dispensativa in sede di esame, mentre è possibile concedere strumenti compensativi, in analogia a quanto previsto per alunni e studenti con DSA.

Art. 18, c. 4 -4. Per altre situazioni di alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES), formalmente individuati dal Consiglio di classe, devono essere fornite dal medesimo Organo utili e opportune indicazioni per consentire a tali alunni di sostenere adeguatamente l'esame di Stato. La Commissione d'esame – sulla base di quanto previsto dalla Direttiva 27.12.2012 recante Strumenti di intervento per alunni con Bisogni educativi speciali ed organizzazione scolastica per l'inclusione, dalla circolare ministeriale n. 8 del 6 marzo 2013 e dalle successive note, di pari oggetto, del 27 giugno 2013 e del 22 novembre 2013 - esaminati gli elementi forniti dal Consiglio di classe, tiene in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive, relative ai candidati con Bisogni Educativi Speciali (BES), per i quali sia stato redatto apposito Piano Didattico Personalizzato, in particolare, le modalità didattiche e le forme di valutazione individuate nell'ambito dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati. A tal fine il Consiglio di classe trasmette alla Commissione d'esame il Piano Didattico Personalizzato. In ogni caso, per siffatte tipologie, non è prevista alcuna misura dispensativa in sede di esame, mentre è possibile concedere strumenti compensativi, in analogia a quanto previsto per alunni e studenti con DSA.